

CONVENZIONE DI CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA PER ASSOCIATI ANPIT PROVINCIALE PADOVA

TRA

ANPIT Provinciale Padova (di seguito denominata anche solo “ANPIT Padova” o “Associazione”), con sede in Padova, Viale dell’Industria, n. 64, (C.F. 92285660285), in persona del Presidente Provinciale Franco Ravazzolo, nato a _____, il _____

E

Dott. Luigi Berto (di seguito denominato “Professionista”), nato a _____ il _____
(C.F. _____);

nel prosieguo, congiuntamente richiamati anche come *Parti*.

PREMESSO CHE

- a) ANPIT Provinciale Padova, in qualità di Associazione Datoriale, intende fornire ai propri Associati servizi e supporto nella gestione della propria attività, anche in ottemperanza ad eventuali nuovi obblighi legali.
- b) Nello svolgimento dell’attività d’impresa, la sicurezza sul lavoro, oltre ad essere definita nei suoi aspetti applicativi a norma di Legge (su tutte, il c.d. *Testo Unico sulla Sicurezza* - D.Lgs. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 152/2006), riveste un ruolo di imprescindibile importanza per tutelare il benessere e la salute dei Lavoratori. A tal fine, l’Amministratore/Legale Rappresentante dell’Impresa è Responsabile del rispetto della normativa e garante del corretto svolgimento delle necessarie attività in materia di protezione e prevenzione. Per essere coadiuvato nella valutazione di tutti i rischi derivanti dalle specificità dell’attività svolta, dagli impianti e dalle attrezzature richieste, dalla presenza di dipendenti o persone, dalla conformazione e disposizione dei luoghi di svolgimento dell’attività, il Legale Rappresentante dell’Impresa può nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) interno od esterno all’Azienda, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008.
- c) Il Legale Rappresentante è tenuto ad assolvere agli obblighi di informazione e formazione previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo affinché i Lavoratori siano istruiti sui rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa e sui comportamenti da mettere in atto per prevenire il sopraggiungere di infortuni o malattie professionali.
- d) Il Dott. Luigi Berto svolge attività di Consulente aziendale in materia di sicurezza, protezione e prevenzione, nonché di RSPP esterno e di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Inoltre, si occupa di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel settore alimentare (HACCP), oltre che in materia di privacy e videosorveglianza nei luoghi di lavoro.



e) Tra ANPIT Padova e il Dott. Luigi Berto sono già in atto forme di collaborazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

ANPIT Padova e il Dott. Luigi Berto, in virtù dei punti a), d) ed e) delle Premesse, convengono di proporre a tutte le Aziende o attività regolarmente iscritte all'Associazione, anche per il tramite della Sede Provinciale, la possibilità di ricevere dal Professionista una consulenza qualificata e parzialmente gratuita in materia di sicurezza nel luogo di lavoro.

Gli Associati che ne avessero interesse, potranno contattare ANPIT Padova, richiedendo di usufruire dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

Le Parti stabiliscono che la consulenza di cui all'art. 1 offerta agli Associati ANPIT sia principalmente mirata alle informazioni necessarie all'adeguamento delle soluzioni aziendali adottate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la possibilità di offrire contestualmente, in rapporto consulenziale, una valutazione più estesa dei rischi eventualmente presenti, di indicare possibili soluzioni, nonché di definire e concordare eventuali piani formativi rivolti ai Dipendenti.

Tale valutazione potrà avvenire tramite sopralluogo concordato presso la/le sede/i dell'Impresa Associata che abbia manifestato l'interesse ad usufruire della presente Convenzione, i cui dettagli operativi saranno liberamente definiti tra il Professionista e l'Impresa stessa.

La valutazione e il conseguente sopralluogo potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti ambiti:

- ispezione aziendale;
- suggerimenti di soluzione delle eventuali non conformità o azioni migliorative;
- elaborazione Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- piani di emergenza ed evacuazione;
- cybersicurezza, privacy e videosorveglianza;
- responsabilità degli Amministratori;
- obblighi formativi dei Dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- identificazione e formazione del RLS e del RSPP, nonché di eventuali Preposti alla sicurezza;
- qualsiasi altro adempimento di Legge stabilito dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza.

Articolo 3 - Responsabili della Convenzione

Le Parti indicano quali propri referenti e responsabili della presente Convenzione i suoi Sottoscrittori.

Articolo 4 - Gratuità della Convenzione

Le Parti confermano che nulla sarà dovuto all'Associazione o al Professionista per le attività strettamente legate al primo accesso relativo all'oggetto e alle finalità della presente Convenzione. Nessun costo sarà perciò addebitato agli Associati che decidano



di usufruire della prima Consulenza offerta dal Dott. Berto in forza e nei limiti della presente Convenzione.

Le eventuali ulteriori prestazioni che dovessero essere richieste dagli Associati al Professionista in aggiunta alla Consulenza gratuita convenzionata, saranno dallo stesso concordate con l'Associato ed autonomamente e integralmente gestite, tra Professionista ed Azienda anche in relazione agli eventuali costi da addebitare per l'attività professionale concordata e svolta.

Articolo 5 - Durata e rinnovo

La presente convenzione ha validità dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2025 e potrà essere rinnovata alla scadenza, previo confronto ed accordo scritto tra le Parti.

L'eventuale disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata all'altra Parte per iscritto, con preavviso di almeno 2 settimane, per permettere la necessaria informazione agli Associati ANPIT Padova.

Articolo 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza della presente Convenzione.

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali

ANPIT Provinciale Padova, nei limiti richiesti dall'operatività della presente Convenzione, provvederà al trattamento ed all'eventuale trasmissione dei dati personali relativi alla presente convenzione ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.


Il Professionista si impegna al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali provenienti dall'Associazione unicamente per le finalità connesse alla sua esecuzione e nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza.

Articolo 9 - Gestione delle controversie

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente Convenzione, mediante Lodo arbitrale di tre componenti, nominati dall'Associato ANPIT, da Luigi Berto e da ANPIT Provinciale di Padova o, in caso d'inerzia di una delle Parti, da ANPIT Territoriale Veneto. L'arbitrato sarà conforme alle previsioni degli artt.806-840 c.p.c.

Padova, li 03/10/2024

Per ANPIT Provinciale Padova
Franco Ravazzolo



Dott. Luigi Berto

A blue ink handwritten signature of Dott. Luigi Berto, written over a horizontal line.